

LINEE GUIDA
PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL GIUDIZIO
CIVILE
D.P.R. 30.05.2002, n. 115

Per agevolare la compilazione e la successiva deliberazione delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ferme le fondamentali indicazioni del DPR 115/2002, vengono di seguito indicate le linee guida a cui attenersi.

REQUISITI

I requisiti fondamentali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono il **reddito** (art. 76 DPR 115/2002) e **la non manifesta infondatezza della pretesa** che si intende far valere (art. 122 DPR 115/2002) che pertanto sarà oggetto di valutazione.

“Se il Consiglio dell'Ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto” (art. 126 DPR 115/2002).

REDDITO

Può essere ammesso chi è titolare di un **reddito** non superiore a **€ 12.838,01** (DM 10.05.2023 -GU n.130 del 6-6-2023).

Le Linee Guida pubblicate dal Tribunale di Trani in data 09.01.2024 dispongono:

“Deve tenersi conto dei redditi risultanti nell'ultima dichiarazione depositata, che può, dunque, fare riferimento anche a due anni di imposta precedenti l'istanza(es. istanza di ammissione depositata a gennaio 2023, con ultima dichiarazione dei redditi depositata 2022, relativa al periodo di imposta 2021), nonché al reddito, comunque, percepito nell'anno precedente il deposito della istanza(nell'esempio fatto redditi percepiti nel 2022)”.

Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, **“l'ultima dichiarazione dei redditi rilevante**, a norma dell'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella per la quale, al momento del deposito della istanza, è decorso il termine ultimo per la presentazione, salvo che, quando l'istanza viene depositata, la dichiarazione dei redditi sia già stata effettivamente presentata.”

Cass. pen., sez. IV, ud. 27 febbraio 2024 (dep. 22 aprile 2024), n. 16716

Computo del reddito

Per stabilire il reddito si deve far riferimento a quello:

- a) dei componenti del nucleo familiare anagraficamente convivente;
- b) del familiare detenuto o in comunità, in quanto la convivenza non si ritiene interrotta.

Sono esclusi

i redditi del familiare convivente in conflitto con l'istante (anche per separazione/divorzio cons.)

Si tiene conto del solo reddito personale

nei procedimenti aventi ad oggetto i diritti della personalità (es. cambio di sesso, identità pers.).

Determinazione del reddito

Ai fini della determinazione del reddito, si tiene conto anche dei **redditi non soggetti a IRPEF** e dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva. Quindi, devono essere calcolati:

- **A. REDDITI IMPONIBILI** (I redditi da lavoro dipendente/autonomo, redditi d'impresa, redditi di capitale, somme a titolo di arretrati, TFR, pensione anzianità o vecchiaia, pensione

di guerra, borse di studio, indennità di disoccupazione, cassa integrazione, redditi di locazioni abitative e commerciali, assegni alimentari, ricavi da vendita di beni immobili, vincite di lotterie e concorsi a premi, ecc.)

- **B. ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL CONIUGE**, a seguito di separazione personale o divorzio.
- **C. REDDITI ESENTI DA IRPEF** (Reddito di cittadinanza/inclusione, pensione di cittadinanza, assegno sociale, pensione di invalidità civile, assegno nucleo familiare/assegno unico figli, prestazioni sociali (assegno di natalità, assegno di maternità, bonus asilo nido, REM, REI, indennità mensile di frequenza, ecc.), assegno di cura e contributo caregiver familiare, diaria per migranti, ecc.
- **D. ASSEGNI DI MANTENIMENTO DEI FIGLI** ricevuti dal genitore obbligato
- **E. TUTTI GLI INTROITI A CARATTERE OCCASIONALE o NON OCCASIONALE** compresi gli aiuti economici resi da terzi, se significativi e non saltuari.

Non si deve considerare:

- **Indennità di accompagnamento** a favore degli invalidi (Cass. 27234/20).

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI AMMISSIONE

- 1) Copia del **documento di identità** (in corso di validità) del solo richiedente.
- 2) Copia del **Codice Fiscale/Tessera Sanitaria** del solo richiedente.
- 3) **Autocertificazione reddituale del richiedente**, (art. 79, comma 1, lett. c, DPR 115/2002) redatta utilizzando i modelli aggiornati disponibili sul sito istituzionale del COA di Trani, [cliccando qui](#).
- 4) **Per istanze di cittadini di Stati non U.E.**, (art. 79, comma 2, DPR 115/2002), per i redditi prodotti all'estero, il cittadino extra U.E. deve corredare l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.

Nel caso in cui sia impossibile reperire la certificazione consolare per comprovati motivi, si può produrre l'autocertificazione su detti redditi, allegando idonea documentazione nei seguenti casi:

- ✓ l'istante è titolare di protezione internazionale o ne ha chiesto il riconoscimento;
- ✓ il consolato dichiara in forma scritta di non poter emettere la certificazione;
- ✓ la richiesta di certificazione al Consolato, trascorsi 15 giorni, non ha ottenuto riscontro.

- 5) **Per i curatori speciali dei minori**, allegare il decreto di nomina, con avvertenza di compilare una sola istanza di ammissione, indicando tutti i nominativi dei minori attenzionati nel decreto.

LA DELIBERA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO

La delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, deve essere indicata nell'atto introduttivo (o nel primo momento utile) e depositata unitamente all'istanza di gratuito patrocinio con i documenti allegati, nel fascicolo telematico del procedimento cui si riferisce.

Comunicazione delle variazioni rilevanti dei limiti di reddito

La parte ammessa al beneficio, deve comunicare, fino a che il processo non sia definito, “...**le variazioni rilevanti dei limiti di reddito**, *verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione*” (art. 79, lett. d), DPR 115/02)

ART. 125 DPR 115/02 (Sanzioni)

1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o

il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

2. Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera d).

ISTANZA DI LIQUIDAZIONE ONORARI

1) **L'istanza di liquidazione** va inviata sulla piattaforma SIAMM (Istanza WEB) raggiungibile [cliccando qui](#), unitamente ad un pdf contenente: *copia ammissione al GP, istanza di liquidazione e nota spese*.

2) Successivamente, scaricata la ricevuta SIAMM (*pdf azzurro*), **l'istanza di liquidazione** si dovrà inoltrare al SICID attraverso PCT, nel fascicolo telematico, allegando la *nota spese, la copia di ammissione al GP e la ricevuta SIAMM*.

Per ulteriori approfondimenti, consultare il nuovo manuale SIAMM [cliccando qui](#).

Come ottenere la liquidazione dell'onorario senza attendere gli esiti delle indagini reddituali

Le Linee guida del Tribunale di Trani pubblicate il 09.01.2024, sul nuovo sito del Tribunale di Trani [cliccando qui](#), con riferimento alle nuove istanze di liquidazione e, soprattutto, alle vecchie istanze in attesa del **decreto di liquidazione**, in ragione della pendenza di indagini reddituali, *in alternativa* offrono al difensore la possibilità di rinnovare la propria istanza, depositando:

1) **i documenti** come riportati analiticamente nell' **All. "A"** delle dette Linee guida del Tribunale:

- Istanza di ammissione al beneficio, corredata dai documenti prodotti, e delibera di ammissione al beneficio;
- Nota spese;
- Certificazione attestante l'iscrizione del difensore nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dell'Erario;
- Stato di famiglia storico per tutti gli anni di durata del giudizio;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'interessato, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. o) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito per tutti gli anni di durata del giudizio con riferimento ai redditi percepiti dall'intero nucleo familiare, ivi compreso il familiare detenuto ed il convivente *more uxorio*, perché, al fine della verifica del rispetto del limite di legge per godere del beneficio ai sensi dell'art. 76, comma 2, D.P.R. 115/2002, devono essere cumulati i redditi dell'intero nucleo, -salvo in caso di giudizi relativi a diritti della personalità ovvero in caso di conflitto tra interessi del richiedente e quelli degli altri familiari;

2) **l'attestazione dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS competenti per territorio**, sino all'anno di conclusione del procedimento, riferita a tutti i componenti del nucleo convivente, come attestato da apposito stato di famiglia rilasciato dal Comune competente per tutti gli anni del giudizio. Documentazione necessaria a consentire al magistrato di verificare la sussistenza dei presupposti per procedere al pagamento.

Tale documentazione si può ottenere attraverso un CAF di riferimento. muniti di SPID o CIE, oppure inviando una PEC (con allegato mandato) ai seguenti indirizzi:

AGENZIA ENTRATE BARI: dp.Bari@pce.agenziaentrate.it

AGENZIA ENTRATE BAT: dp.barlettaandriatrani@pce.agenziaentrate.it

PATROCINIO STRAGIUDIZIALE PER MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Dal 30.06.2023 (D.Lgs. n. 149/2022), alla parte non abbiente, è assicurato il patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento di **mediazione** *nei soli casi di cui all'art. 5, co. 1, D. Lgs. 28/2010*, e nel procedimento di **negoziazione assistita** *nei soli casi di cui all'art. 3, co. 1, D.L. 132/2014*.

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28 Art. 5

1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.

DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132 Art. 3 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162

Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

COA competente a ricevere l'istanza di ammissione

Per le procedure di **mediazione** è competente il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente (che è quello nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia).

Per le procedure di **negoziazione assistita** è competente il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede il Tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia.

Nomina dell'avvocato

Chi presenta l'istanza **può nominare un avvocato** iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i Consigli dell'Ordine del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente (per la mediazione), o del luogo in cui ha sede il Tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia (per la negoziazione assistita).

Modalità di presentazione dell'istanza

La domanda di ammissione al patrocinio, per l'Ordine degli Avvocati di Trani, si propone attraverso il sistema Riconosco, selezionando come oggetto della causa da iniziare una delle seguenti voci

- MEDIAZIONE CIVILE STRAGIUDIZIALE IN MATERIA OBBLIGATORIA
- Negoziazione assistita stragiudiziale come condizione procedibilità

e come "Autorità" una delle seguenti voci

- Organismo di mediazione circondario TRANI
- COA DI TRANI

Effetti dell'ammissione

L'ammissione anticipata pronunciata dal COA è valida per l'intera durata del procedimento di mediazione o di negoziazione assistita

- ✓ **Per la mediazione**, le indennità di cui all'art. 17, commi 3 e 4 (*art 15-septies, co 2, D. Lgs. 28/2010*), non sono dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio.

Art. 17 D. Lgs. 28/2010

Comma 3. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell'adesione, corrisponde all'organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori.

Comma 4. Il regolamento dell'organismo di mediazione indica le ulteriori spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.

Comma 6. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero dell'articolo 5-quater, comma 2, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Ipotesi di rigetto della domanda di ammissione

Contro il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata, l'interessato può proporre ricorso, entro 20 giorni dalla comunicazione, avanti al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede il COA che ha adottato il provvedimento. Si applica l'art. 99, commi 2, 3 e 4, del DPR n. 115/02.

Modalità per ottenere la liquidazione dell'onorario

Se la mediazione o la negoziazione assistita ha avuto **esito positivo** e si è **quindi chiusa con un accordo**, l'avvocato può chiedere la liquidazione (**istanza di conferma** - art. 5 D.M. 01.08.23), all'Ordine territorialmente competente, attraverso la piattaforma predisposta dal Ministero della Giustizia (SIAMM) alla voce: "*Istanza patrocinio stragiudiziale*" (Applicativo per inviare istanze di conferma dell'ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato), [cliccando qui](#).

Determinazione del compenso

L'**istanza di liquidazione**, deve essere redatta sulla base dei compensi previsti dall'art. 20, comma 1-bis del D.M. 10.3.2014 n. 55, **ridotti della metà** (art. 4, co. 1, D.M. 01.08.2023).

Allegati all'istanza di liquidazione

L'**istanza di liquidazione** deve essere corredata (art. 5, n.2, let. a) D.M. 01.08.23):

- Dalla **PARCELLA proforma emessa per le prestazioni svolte**, unitamente **all'accordo raggiunto e all'istanza e delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato** completa di tutti i documenti allegati (in *unico pdf*).
- Dalla **DICHIARAZIONE della parte ammessa al patrocinio** in ordine alla permanenza, al momento dell'accordo, delle condizioni reddituali previste dall'articolo 15 -ter del decreto legislativo n.28/2010 e dall'articolo 11-ter del decreto-legge n.132/2014, unitamente alla **attestazione dell'Agenzia delle Entrate e dell'Inps**, con decorrenza anno di imposta indicato in autocertificazione reddituale (in *unico pdf*).

Verifiche e comunicazioni del COA (art. 6 D.M. 01.08.23)

- ✓ Il COA ricevuta l'istanza, *se accerta la ricorrenza dei requisiti di legge*, verificata la completezza della documentazione e la corrispondenza tra il valore dichiarato nell'accordo e il valore del compenso indicato nell'istanza di conferma, appone il visto di congruità, adottando la delibera di congruità e annotandola sulla piattaforma. Con l'annotazione la delibera si intende comunicata al Ministero perché proceda alle verifiche ritenute necessarie. *Il COA trasmette copia della parcella vistata anche all'organismo di mediazione.*
- ✓ Il COA, ricevuta l'istanza, *se accerta che non ricorrono i presupposti* per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunica al richiedente il diniego di adozione della delibera di congruità, annotando sulla piattaforma l'esito negativo della domanda.

Verifiche e provvedimenti del Ministero (art. 7 D.M. 01.08.23)

- ✓ Il Ministero se ritiene *insussistenti i presupposti* per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ne dà immediata comunicazione al COA per gli adempimenti di competenza;
- ✓ Il Ministero, se ritiene *sussistenti i presupposti* della richiesta, effettuate le verifiche ritenute necessarie, con apposito provvedimento convalida la delibera di congruità e riconosce l'importo spettante all'avvocato, dandone comunicazione all'avvocato e al COA.

In questo secondo caso, il Ministero, se effettuate le verifiche ritiene di non convalidare la delibera di congruità, ne dà comunicazione al COA e all'avvocato che, entro 60 giorni da tale comunicazione, può presentare nuova istanza di liquidazione, sempre sul SIAMM.

Revoca del COA

L'insussistenza dei presupposti per l'ammissione è comunicata al COA che ha deliberato l'ammissione. Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali devono essere comunicate al COA che ha deliberato l'ammissione in via anticipata. Il COA effettuate le verifiche necessarie revoca l'ammissione e ne dà comunicazione (in caso di mediazione anche all'OdM).

Contro il provvedimento di revoca, l'interessato può proporre ricorso, entro 20 giorni dalla comunicazione, avanti al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede il COA che lo ha adottato. Si applica l'art. 99, commi 2, 3 e 4, del DPR n. 115/02.

Procedura pagamento del compenso

- ❖ Qualora l'avvocato abbia optato per il *pagamento dell'importo*, emette fattura elettronica intestata al Ministero, completa di apposito codice IPA.
- ❖ Qualora l'avvocato abbia optato per il *riconoscimento del credito di imposta*, emette fattura elettronica e può presentare istanza di riconoscimento del credito di imposta, a pena di inammissibilità, tra il 1° gennaio e il 31 marzo, oppure tra il 1° settembre e il 15 ottobre di ciascun anno.

Sulla piattaforma SIAMM, troveremo anche "Istanza credito d'imposta" (Applicativo per la richiesta del Credito d'imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita).

- ❖ Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione (art. 9 D.M. 01.08.23)

Per ulteriori approfondimenti, consultare il nuovo manuale SIAMM utente [cliccando qui](#).

25-bis. PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Valore	Da € 0,01 a €1.100,00	Da €1.100,01 a €5.200,00	Da €5.200,01 a €26.000,00	Da €26.000,01 a €52.000,00	Da €52.000,01 a €260.000,00	Da €260.000,01 a €520.000,00
Fase della attivazione	€ 63,00:2 €31,50	€ 284,00:2 €142,00	€ 441,00:2 € 220,50	€ 536,00:2 € 268,00	€1.008,00:2 € 504,00	€ 1.370,00:2 € 685,00
Fase di negoiazione	€126,00:2 € 63,00	€ 567,00:2 € 283,50	€ 882,00:2 € 441,00	€1.071,00:2 € 535,50	€2.016,00:2 € 1008,00	€ 2.741,00:2 € 1370,50
Conciliazione	€246,00:2 € 123,00	€1.106,00:2 € 553,00	€1.720,00:2 € 860,00	€2.088,00:2 € 1044,00	€3.931,00:2 € 1965,50	€ 5.343,00:2 € 2671,50
TOTALE	€ 217,50	€ 978,50	€ 1521,50	€1847,50	€ 3477,50	€ 4727,00